



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sett. IV - Sett. II*
Albo

Il 26.08.2013

Il Capo del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(*Dr. Scrimaceo*)

W. M. Basso

CITTA DI RAGUSA
SETTORE IV
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
generale in data.

26 AGO. 2013

N. *1145*

N. *39* SETTORE IV

DATA *23/08/2013*

OGGETTO: Determina di autorizzazione al Settore II - Gestione affari patrimoniali , consulenza appalti , gare e contratti – alla compilazione da sottoporre a stipula di una appendice contenente due postille al contratto d'appalto n. 30201 del 25/10/2012 relativamente ai lavori di " **Ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari**" .

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Decreto dell'Autorità di Gestione del 21 ottobre 2010, n. 555/SM/U/1382/2010 per un importo di € 1.950.000,00 , dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza , a valere sull'Obiettivo Operativo 2.1 - PON FERS – Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013

/
IL RAGIONIERE CAPO

L'anno Duemilatredici , il giorno *Venti Tre* del mese Agosto, nell'ufficio del Settore IV , il dirigente Dott. Ing. Giulio Lettica su proposta del RUP geom. Giuseppe Occhipinti , ha adottato la seguente determinazione .

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1887 del 23.08.2010 , con la quale è stato approvato il progetto preliminare di " Ristrutturazione del compendio edilizio ex C. P. T. A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari" per un importo complessivo di € 1.950.000,00 ;

Vista la deliberazione di G.M. n. 361 del 25.08.2010 , con la quale è stata approvata la partecipazione del Comune di Ragusa al bando pubblicato il 29 marzo 2010 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza , a valere sull'Obiettivo Operativo 2.1- PON FERS – Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 ;

Preso atto del Decreto dell'Autorità di Gestione del 21 ottobre 2010 n. 555/SM/U/1382/2010 , riguardante il finanziamento con il quale , il progetto di " Ristrutturazione del compendio edilizio ex C P. T. A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari" per un importo complessivo di € 1.950.000,00 è stato ammesso al finanziamento ;

Preso atto inoltre che il finanziamento sopra descritto è ascrivito per il 50% con il fondo F. E. R. S. e per il 50% con i fondi di cui alla delibera CIPE di co-finanziamento nazionale del 15 giugno 2007 ;

Preso atto dell'accettazione di ammissione al finanziamento – PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 , trasmessa il 23 novembre 2010 prot. 196179/VII/2010 ;

Preso atto della circolare trasmessa dal Ministero dell'Interno del 24/11/2010, riguardante il vademecum del beneficiario, nella parte concernente il circuito finanziario ,dove prevede il pagamento diretto al soggetto attuatore;

Preso atto della richiesta di anticipazione del 14.06.2013 da parte dell'ATI formata dall'impresa Laudani geom. Alfredo capogruppo e dall'impresa Gionfriddo Santo mandante e dello stralcio del parere 102/2000 reso dall'Ufficio Legale della Regione Siciliana e della richiesta di liberazione della cauzione bancaria del 02.08.2013 della stessa ATI e dello stralcio della circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 27/07/2012

Considerato ancora che il Settore II - Gestione affari patrimoniali , consulenza appalti , gare e contratti - ha compilato il contratto d'appalto, stipulato in data 25.10.2012 n. 30201, tra il Comune di Ragusa quale Ente Beneficiario e l'A.T.I. costituita da Laudani geom. Alfredo come capogruppo e Gionfriddo Santo come mandante ,quale soggetto attuatore e successivamente approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto n.18/2013 ;

Considerato inoltre che il contratto di cui sopra , necessita di una appendice dove vengono inserite due postille una riguardante " l'anticipazione del prezzo di appalto ai sensi dell'art.5 del DLG 28/03/1997 n. 79 convertito in legge n. 140 del 28.05.1997 , nelle modalità previste dall'art. 5.1 del vademecum del beneficiario e nelle misure consentite dalla legge pari al 10% " e l'altra relativa alla " liberazione della cauzione bancaria in favore dell'ATI formata dall'impresa Laudani geom. Alfredo capogruppo e dall'impresa Gionfriddo Santo mandante dell'assegno circolare n. 706 dell'importo di € 17.050,00 , emesso in data 05.07.2012 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. agenzia di Canicattì Bagni , sostituendolo con polizza assicurativa integrativa " per effetto della circolare dell'Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia in sinergia con l'Autorità per la Vigilanza sui LLPP ;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi

Ritenuto di dover procedere

DETERMINA

- 1) Autorizzare il Settore II – Gestione affari patrimoniali , consulenza appalti , gare e contratti – ha compilare e , sottoporre a stipula un'appendice al contratto d'appalto n. 30201 del 25/10/2012 , dove vengono comprese due postille , una riguardante " l'anticipazione del prezzo di appalto ai sensi dell'art.5 del DLG 28/03/1997 n. 79 convertito in legge n. 140 del 28.05.1997 , nelle modalità previste dall'art. 5.1 del vademecum del beneficiario e nelle misure consentite dalla legge pari al 10% " e l'altra relativa alla " liberazione della cauzione bancaria in favore dell'ATI formata dall'impresa Laudani geom. Alfredo capogruppo e dall'impresa Gionfriddo Santo mandante dell'assegno circolare n. 706 dell'importo di € 17.050,00 , emesso in data 05.07.2012 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. agenzia di Canicattì Bagni , sostituendolo con polizza assicurativa integrativa " per effetto della circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia in sinergia con l'Autorità per la Vigilanza sui LLPP ;
- 2) Dare atto che la creazione e la stipula delle superiori postille non comporta nessun onere per l'Amministrazione Comunale , in quanto racchiuso nell'ambito del finanziamento approvato con Decreto dell'Autorità di Gestione del 21 ottobre 2010 n. 555/SM/U/1382/2010, dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza , a valere sull'Obiettivo Operativo 2.1 - PON FERS – Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 -.

- 3) Dare atto che secondo quanto previsto dalla circolare trasmessa dal Ministero dell'Interno del 24/11/2010, riguardante il vademecum del beneficiario, alle opere realizzate provvederà direttamente il Ministero stesso

Parte integrante : a) richiesta di anticipazione del 14.06.2013 e stralcio parere 102/2000 reso dall'Ufficio Legale della Regione Siciliana ;
b) richiesta di liberazione della cauzione bancaria del 02.08.2013 e stralcio circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 27/07/2012 .


Il R.U.P.

Geom. Giuseppe Occhipinti



Per il Dirigente T. A.

Il Funzionario P.O. Dott. Arch. Aurelio Barone



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53 c. 1 della legge 142/90

Il Responsabile di Ragioneria

Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa

Il Responsabile di Ragioneria

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

27 AGO. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNICATORE
(P. Giamari Gargio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 AGO. 2013 al 03 SET. 2013

Ragusa

04 SET. 2013


IL MESSO COMUNALE

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Ufficio legislativo e legale

Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
90100 - Palermo Tf. 091 6964806



Gruppo IV /102.2000.11

OGGETTO: Anticipazione prezzo d'appalto. L.R. 21/85 - Art. 23.

ASSESSORATO REGIONALE
BENI CULTURALI E
AMBIENTALI E P.I.

P A L E R M O

e, p.c.

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI

P A L E R M O

1. Con la nota cui si risponde vien chiesto se codesta Amministrazione debba erogare all'Università degli Studi di XXXX, che ha appaltato un'opera inserita nel P.O.P. 94/99 - Misura 3.4 e quindi cofinanziata da parte dell'Unione Europea, le somme per concedere alla ditta appaltatrice l'anticipazione del prezzo d'appalto ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.97, n. 79, convertito in legge 28.5.97, n. 140.

Ritiene codesta Amministrazione che la richiesta anticipazione non debba essere concessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 della l.r. n. 21/1985 e succ. modif. e integr. e 26 della l. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'istituto dell'anticipazione del prezzo d'appalto di lavori pubblici è stato oggetto, in ambito regionale, di autonoma disciplina rispetto a quella vigente in campo nazionale, differenziandosi da quest'ultima sotto alcuni aspetti, a partire dalle ll.rr. nn. 60/1977, 35/1978 e 45/1981.

Con l'art. 32 della l.r. n. 21 del 1985, invece, il

legislatore regionale ha rinunciato a disciplinare in modo specifico l'istituto de quo, limitandosi a recepire la normativa statale contenuta nell'art. 3 della l. n. 741 del 1981. Successivamente, però, con l'art. 54, co. 13, della l.r. n. 10 del 1993 e con l'art. 9 della l.r. n. 4 del 1996 ha nuovamente regolamentato in modo autonomo l'istituto medesimo sia pure per un breve lasso di tempo perchè, com'è noto, con l'art. 2 della l.r. n. 22 del 1996 è ritornato sui suoi passi recependo sic et simpliciter "le modalità e l'ammontare previsto dal comma 1 dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni".

Con la norma succitata, quindi, il legislatore, regionale ha rinunciato a disciplinare autonomamente l'istituto delle anticipazioni, rinviando a quanto stabilito dal legislatore statale con la legge quadro sui lavori pubblici. Trattasi di un rinvio c.d. formale o dinamico che implica, com'è noto, l'adozione automatica delle eventuali future norme che l'ordinamento richiamato dovesse emanare e si distingue, appunto, dal rinvio c.d. recettizio o materiale per effetto del quale il fenomeno della recezione si esaurisce nell'inserimento delle sole norme richiamate, con esclusione dell'automatico adattamento delle future norme.

La rilevanza giuridica della natura del rinvio operato dal legislatore regionale con l'art. 2 della l.r. n. 22 del 1996 è di tutta evidenza: il testo originario dell'art. 26, co. 1, della legge 109/1994 poneva a carico delle amministrazioni aggiudicatrici l'onere di concedere ed erogare all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al dieci per cento dell'importo stesso (ridotto al cinque per cento in forza della previsione di cui all'art. 2, co. 91, della l. 23 dicembre 1996, n. 662) gradualmente recuperata in corso d'opera.

Successivamente, a seguito del divieto di concedere anticipazioni del prezzo di cui al già citato art. 5, co. 1, del D.L. 79/97, che ha implicitamente abrogato il predetto art. 26, co. 1 della l. 109/94, il legislatore statale con la c.d. Merloni ter (415/98) ha riformulato il primo comma dell'art. 26, eliminando dal relativo ambito previsionale qualsiasi riferimento alle anticipazioni del prezzo sui contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici in ossequio al divieto posto dall'art. 5, co. 1, del D.L. 79/97.

Conseguentemente, per effetto del rinvio dinamico all'art. 26, co. 1, della legge statale 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni contenuto nell'art. 2 della l.r. 22/96, anche in Sicilia, a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 79/97 (29 marzo 1997), non è più consentita l'anticipazione del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori pubblici con esclusione dei contratti già aggiudicati alla suddetta data e di quelli riguardanti -come l'appalto

di cui alla presente fattispecie- attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

Pertanto, per i contratti da ultimo citati -tra i quali, rientra, come detto, l'appalto in questione- per i quali non vige il divieto di anticipazione disposto in via generale dalla summenzionata norma, la misura dell'importo erogabile a tale titolo è quella prevista dall'art. 2, co. 91, della l. 662/96 così come sembra peraltro potersi dedurre dall'art. 113 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (pubblicato nel S.O. n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000) in base al quale "Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti".

E' da ultimo appena il caso di ricordare che l'art. 61 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha modificato il citato D.L. 28 marzo 1997, n. 79, ha previsto solo per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea che l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.

Copia del presente viene trasmessa per opportuna conoscenza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici nella cui competenza rientra la materia de qua.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale


Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di ricerca, anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.

All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane

IMPRESA DI COSTRUZIONE
LAUDANI GEOM ALFREDO
Via Rua di Sotto, 71
95027, SAN GREGORIO DI CATANIA (CT)

n. 2 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1145 del 26.06.2013



Spett.le COMUNE DI RAGUSA

Spett.le RUP
Geom. Giuseppe Occhipinti

Spett.le Direttore dei lavori
Ing. Alessandro Tumino

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR
"SICUREZZA PER LO SVILUPPO"
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013
ASSE II OBIETTIVO OPERATIVO 2.1**

AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA AGGIUDICATRICE:

Ente appaltante: COMUNE DI RAGUSA

Indirizzo: Corso Italia n. 72

Telefono: 0932 676548

Telefax: 0932 676580

C.I.G. : 0784386FC9

C.U.P.: F23G10000150006

PROGETTO: Ristrutturazione del compendio edilizio ex CPTA di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari.

UBICAZIONE DEI LAVORI: Ragusa, via Napoleone Colajanni n° 72/74

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE- art. 5 del D.L.G. 28 marzo 1997 n. 79

Il sottoscritto geom. Laudani Alfredo, titolare dell'impresa omonima e Capogruppo dell'A.T.I.
LAUDANI ALFREDO – GIONFRIDDO SANTO, aggiudicataria dei lavori di cui sopra,

FA RICHIESTA

Di anticipazione del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 5 del D.L.G. 28 marzo 1997 n. 79, nelle modalità previste dall'art. 5.1 del Vademecum del beneficiario e nelle misure consentite dalla legge.

Sicuro di un Vostro benevole accoglimento si porgono distinti saluti

San Gregorio di Catania, 14.06.2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. M.', written in a cursive style.

A.T.I.

Impresa Laudani Alfredo (Capogruppo) FAX N. 095/7212424 Via Rua di Sotto n.71
San Gregorio di Catania CAP 95027 - ; e-mail : laudani.alfredo@tiscali.it
Codice Fiscale LDN LRD 54A03 G371Q - P.IVA 00778220871

Impresa Gionfriddo Santo (Mandante) FAX N. 0931/945035 C/da Valle Pezze n.3
Canicattini Bagni (SR) CAP 96010 - ; e-mail: santogionfriddo@hotmail.it
Cod. fiscale GNF SNT 69 PA 071 754Z - P.IVA 01317370896

Al Sig. R.U.P. Geom Occhipinti
RAGUSA

CITTA' DI RAGUSA

05 AGO 2013

PROT. N° 62766

CAT. 10 CLAS. 9 FASC.

OGG.: Appalto Lavori di Ristrutturazione del Compendio Edilizio Ex C.P.T.A.
di via Napoleone Colajani in Ragusa da adibire a Centro Polifunzionale per
l'inserimento sociale e lavorativo degli Immigrati Irregolari
**RICHIESTA RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE E EMISSIONE
INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA - CIRCOLARE DELLO
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
REGIONALE DEL 27 LUGLIO 2012**

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1145 del 26 AGO 2013

Alla stipula del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto la sottoscritta A.T.I. Laudani Alfredo (Capogruppo) Gionfriddo Santo (Mandante) ha presentato un con assegno circolare n.706 dell'importo di €.17.050,00 emesso in data 5 luglio 2012 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Agenzia di Canicattini Bagni, incamerato nelle casse comunali al posto della cauzione bancaria, prevista con Decreto del Presidenziale n.13 del 31 gennaio 2012. Successivamente, in data 27 luglio 2012 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 10.08.2012 una circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia di concerto con l'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., che chiariva in maniera definitiva, che l'obbligo di rendere cauzione bancaria o in alternativa l'assegno circolare non sussisteva in quanto non erano stati ancora emanati, tramite decreto i bandi tipo uniformi dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Regionale.

Pertanto alla luce della suddetta circolare l'A.T.I. chiede la restituzione dell'assegno circolare n.706 dell'importo di €.17.050,00 emesso in data 5 luglio 2012 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Agenzia di Canicattini Bagni, sostituendolo con polizza assicurativa integrativa.

Data 02.08.2013

IMPRESA DI COSTRUZIONE
LAUDANI ALFREDO
Via Rua di Sotto n. 71 - Tel. Fax 095 7212424
95027 - SAN GREGORIO DI CATANIA
Dintorni di Catania
Impresa Capogruppo P.IVA 00778220871
Geom. Laudani Alfredo P.IVA 01317370896

loco della associazione turistica denominata Pro loco Isole Eolie Lipari, con sede in corso Vittorio Emanuele n. 66 - cap. 9855 Lipari (ME) ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.A. n. 573/65 e successive modifiche.

(2012.29.2217)111

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1566/S3 del 12 luglio 2012, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco della associazione turistica denominata Isola di Salina - Pro loco Malfa, con sede in via Vittorio Emanuele n. 34 - cap. 98500 Malfa (ME) ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.A. n. 573/65 e successive modifiche.

(2012.29.2216)111

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1567/S3 del 12 luglio 2012, è

stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco della associazione turistica denominata Pro loco Città di Taormina, con sede in via Von Glonden n. 36 - cap. 98039 Taormina (ME) ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.A. n. 573/65 e successive modifiche.

(2012.29.2218)111

Iscrizione dell'associazione Sub Center Messina, con sede a Siromboli, nell'elenco dei centri di immersione e addestramento subacqueo.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1584 del 13 luglio 2012 il dirigente del servizio 9 Professioni turistiche e Agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto nell'elenco dei centri di immersione e addestramento subacqueo l'associazione Sub Center Messina, con sede a Siromboli (ME), via Marina n. 33.

(2012.29.2208)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 27 luglio 2012.

Circolare esplicativa della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm. (art. 6, legge regionale n. 1/2012, art. 3, legge regionale n. 23/2012, art. 11, comma 3, legge regionale n. 26/2012).

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE
 A TUTTI GLI UFFICI REGIONALI PER L'ESPLETAMENTO
 DELLE GARE D'APPALTO
 A TUTTE LE PROVINCE DELLA SICILIA
 A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
 A TUTTI GLI RENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO
 E VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA
 ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE ED A TUTTI GLI
 ASSESSORATI REGIONALI
 DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
 - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
 - UFFICI ISPETTIVI

e, p.c. ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE
 AGLI INGEGNERI CAPO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
 DELL'ISOLA
 ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME
 ALLA CORTE DEI CONTI
 ALL'ANAS COMPARTIMENTO REGIONE SICILIA

Con l'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 è stato recepito in Sicilia, ad eccezione di alcuni articoli, il D.Lgs

n. 163/2006 e ss.mm.ii. (c.d. Codice dei Contratti pubblici) ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii. Il medesimo articolo, all'ultimo comma, ha rinviato all'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale n. 12/2011, da adottare entro il 31 dicembre 2011, la definizione delle modalità di applicazione della suddetta legge.

Con l'articolo 6 della legge regionale n. 1/2012 il termine per l'adozione del regolamento di attuazione è stato differito dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, ed è stato altresì disposto che le procedure disciplinate dal Titolo I sono concluse nei 90 giorni successivi alla pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, termine entro il quale cessano di avere efficacia anche le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 31 (Norme transitorie).

A seguito della pubblicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, ed in virtù delle successive disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23 ed, in ultimo, del comma 20 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 1 Applicazione della normativa nazionale e dal comma 1 dell'articolo 31 Norme transitorie della legge regionale n. 12/2011 sono stati modificati come risulta dalla tabella seguente

Termini articoli 1 e 31 L.R. 12/2012	L.R. 12/2011	Articolo 6 L.R. 1/2012	Articolo 3 L.R. 23/2012	Comma 20 articolo 11 L.R. 26/2012
Termine adozione Regolamento	31/12/2011	31/1/2012	---	---
Definizione modalità applica- zione Titolo I L.R. 12/2011	31/12/2011	17/5/2012	30/9/2012	---
Norme transitorie articoli 31 comma 1 L.R. 12/2011	Applicazione norme previ- genti ai bandi pubblicati ENTRO il 31/12/2011. Obbligo di adeguamento al DPR 207/2010 successiva- mente al 31/12/2011. Fatti salvi progetti già approvati al 29/07/2011.	Applicazione norme previ- genti ai bandi pubblicati prima del 17/05/2012. Fatti salvi progetti già approvati al 29/07/2011; obbligo adeguamento al DPR 207/2010 successiva- mente al 17/05/2012		Fatti salvi progetti già approvati al 29/07/2011; obbligo di adeguamento al DPR 207/2010 successiva- mente al 31/12/2012

I differimenti disposti, hanno ingenerato, negli operatori di settore, perplessità e disorientamento sull'applicazione delle norme, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. obbligo per le stazioni appaltanti, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro, di osservare le disposizioni dettate dall'articolo 8 comma 6 della legge regionale 12/2011, con le modalità di cui al Regolamento emanato con D.P. 13/2012, e quindi di richiedere all'UREGA provinciale territorialmente competente il sorteggio dei componenti della Commissione;

2. operatività delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, con le modalità di cui al regolamento emanato con D.P. n. 13/2012, in ordine alla prestazione della garanzia da prevedere nel bando tipo, in considerazione della circostanza che non sono stati ancora emanati ed adottati i bandi tipo medesimi;

3. rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA ai sensi dell'articolo 9 comma 27 della legge regionale n. 12/2011;

4. modalità per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Allegato IIa categoria 12) di importo non superiore ad € 100.000,00 nelle more della costituzione dell'Albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011;

5. conferimento di incarichi di collaudo;

6. attualità della previsione dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii. relativa all'obbligo per i soggetti privati, destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 150.000 euro, che realizzano opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica, di affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione anti-infraffia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazione (SOA).

Con la presente circolare si intendono fornire direttive a tutti gli operatori nel merito delle richieste pervenute, con particolare riferimento agli aspetti evidenziati.

1. Obbligo per le stazioni appaltanti, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro, di richiedere all'UREGA provinciale territorialmente competente il sorteggio dei componenti la commissione.

L'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro, da parte delle stazioni appaltanti, nel caso in cui intendano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è disciplinato dall'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011; tale articolo, al comma 6, dispone che i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico, fra gli iscritti all'albo da costituirsi ai sensi del comma 7 del succitato articolo, da effettuarsi a cura dell'UREGA provinciale territorialmente competente.

Nelle more della costituzione dell'albo di esperti, l'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 dispone al comma 8 di fare riferimento all'albo esistente presso questo Assessorato, integrato da esperti in materie giuridiche;

tale Albo, come chiaramente individuabile dalla consultazione del sito istituzionale di questo Assessorato, comprende soggetti di professionalità adeguata all'espletamento di servizi di progettazione e collaudo attinenti all'architettura e ingegneria anche integrata (Allegato IIa sopra richiamato Categoria 12), oltre che esperti in materie giuridiche.

Pertanto, sussiste l'obbligo di fare ricorso all'albo di cui al comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2011 per l'individuazione dei commissari diversi dal presidente nel caso in cui intendano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tuttavia tali soggetti, in virtù della loro qualificazione, non possono che essere utilizzati per l'istituzione di commissioni di gara di lavori pubblici, ovvero per l'affidamento di forniture e servizi riguardanti categorie pertinenti alla loro professionalità. Pertanto i soggetti medesimi non possono essere individuati quali componenti di commissioni per l'affidamento di servizi e/o forniture di diversa natura, e che esulano dalla loro competenza professionale.

Per quanto premesso, in carenza di professionalità adeguate all'oggetto del bando presenti nell'Albo tuttora esistente presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ove accertato dal R.U.P., le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento alle procedure previste dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici, applicabile in via analogica ancorché non recepiro integralmente dalla legge regionale n. 12/2011.

2. Operatività delle disposizioni in ordine alla prestazione della garanzia da prevedere nel bando nelle more dell'emanazione dei bandi tipo uniformi.

L'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 al comma 2, (lettera a), dispone che i bandi tipo uniformi, da emanarsi con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, devono prevedere che "la quota in aumento di cui all'art. 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'art. 75, comma 2 del medesimo decreto legislativo o con fidejussione bancaria".

Il regolamento di attuazione emanato con D.P. 13/2012, precisa all'articolo 1 comma 1 che i bandi tipo sono quelli disciplinati dal Regolamento di esecuzione UE n. 842/2011, nonché quelli adottati dall'A.V.C.P. ai sensi dell'articolo 64, comma 4 bis, del D.Lgs 163/2006, ed al comma 2 che l'Assessore provvede ad integrare i suddetti bandi con le disposizioni sopra richiamate.

Dato atto preliminarmente che l'A.V.C.P. non ha adottato i bandi tipo, si ritiene - conformemente al disposto del comma 5 dell'articolo 11 del D.P. 13/2012 - che destinatario della prescrizione di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a) sia il bando tipo uniforme e che pertanto, nelle more della suddetta emanazione, la disposizione non sia applicabile.

Si rileva infine che la superiore previsione della normativa regionale deve coordinarsi sia con l'obbligo ai sensi del comma 8, articolo 75 del D.Lgs n. 163/2006 di corredare, a pena di esclusione, l'offerta con l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, sia con la necessità di garantire la segretezza dell'offerta.

I bandi tipo uniformi ex articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 dovranno pertanto regolamentare le modalità con cui l'impresa deve formalizzare l'impegno da parte

del fidejussore (bancario o assicurativo) a prestare la garanzia per l'esecuzione del contratto, tutelando nel contempo la segretezza dell'offerta.

3. *Rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREG.*

Il tema del rinnovo dei componenti delle Sezioni, era stato sollevato prima dell'emanazione del Regolamento.

A tal proposito l'Assessore, con nota 284 del 2 febbraio 2012 inoltrata a tutti i Presidenti e componenti delle Sezioni provinciali dell'U.R.E.G.A. ed all'On.le Presidente della Regione siciliana, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge approvata dal Parlamento Regionale il 14 dicembre 2011 (DDL 805), che disponeva l'ulteriore termine di 90 giorni per la definizione delle procedure dettate dal Titolo I della legge regionale n. 12/2011, aveva espresso parere che i componenti permangano nelle loro funzioni sino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6.

Preso atto e considerato che da quel momento ad oggi, i componenti delle Sezioni hanno continuato ad operare legittimamente, si ritiene che i medesimi permangano nelle loro funzioni sino al termine dell'ulteriore differimento previsto al 30 settembre 2012, come disposto dall'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2012 n. 23.

4. *Affidamento servizi ingegneria e architettura di importo non superiore ad € 100.000,00 nelle more della costituzione dell'albo unico regionale (articolo 12 legge regionale n. 12/2011).*

Con l'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011, è stata prevista l'istituzione di un albo unico regionale, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal D.Lgs n. 163/2006, i servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 (servizi di ingegneria e architettura), di importo non superiore ad € 100.000,00; a tale Albo attingono tutti gli enti di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 12/2011.

Le modalità di applicazione del predetto articolo sono definite dall'articolo 25 del Regolamento di cui al D.P. n. 13/2012, ed in particolare dal comma 6, che prescrive l'obbligo di tutti gli enti di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 12/2011, pena la inammissibilità dei finanziamenti, quale che ne sia la fonte, e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana, di attingere a tale Albo, onde procedere alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento dei servizi attraverso la procedura regolata.

L'iscrizione all'albo è riservata a liberi professionisti. È vietata l'iscrizione a dipendenti di uffici tecnici di enti pubblici, a componenti dell'Ufficio regionale degli appalti pubblici, a soggetti iscritti alle S.D.A. e, in generale, a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e con enti pubblici che inibiscono l'esercizio della libera professione.

L'affidamento degli incarichi professionali è di competenza del R.D.P. ed è subordinato all'attestazione da parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a dipendenti della stessa stazione appaltante, sulla base dei criteri riportati al comma 11 dell'articolo 25 del D.P. n. 13/2012. Il ricorso a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni è possibile solo per interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del titolo comma 11.

Considerato che con l'articolo 3 della legge regionale n. 13/2012 la definizione delle procedure per l'applicazione

ne del Titolo I della legge regionale n. 12/2011 è stato differito al 30 settembre 2012, fino alla formazione dell'Albo, tutte le amministrazioni, per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo non superiore ad € 100.000,00 potranno procedere ai sensi dell'articolo 267 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 91 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006. L'affidamento potrà avvenire o utilizzando gli elenchi formati dalla Stazione appaltante o mediante indagine di mercato, nel rispetto dell'articolo 90 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei servizi di cui all'allegato IIA categoria 12, ovvero secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del massimo ribasso, dalla lettura del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011 e dei commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 29 del 13/2012 si evince la seguente casistica:

- a) Per gli appalti di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo pari o superiore a 100.000,00 euro il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) Per gli appalti di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo inferiore ad euro 100.000,00 euro il criterio può essere sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che quello del prezzo più basso. In tale ultimo caso per l'individuazione dell'offerta anomala si richiama il contenuto del comma 8 art. 124 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..
- c) Per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo inferiore alla soglia fissata per l'affidamento diretto (attualmente 40.000,00 euro), ai sensi del comma 10 dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, trovano applicazione le norme di cui all'art. 125 comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91 comma 2 del Codice stesso.

5. *Conferimento di incarichi di collaudo.*

Con l'articolo 32 della legge regionale n. 12/2011 è stato abrogato l'articolo 22 della legge regionale n. 7/2002 e ss.mm.ii., che al comma 4, per il conferimento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo, prevedeva la competenza del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate.

Pertanto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011, per il conferimento dei suddetti incarichi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. peraltro richiamate dal comma 10 dell'articolo 25 del Regolamento di cui al D.P. n. 13/2012 e dell'art. 216 del D.L.R. n. 207/2010, rientrando la materia nella competenza della Stazione appaltante.

Eguale si procederà nel caso di sostituzione dei componenti di commissioni di collaudo nominate precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011.

Fanno eccezione gli incarichi di collaudo conferiti entro il termine del 17 maggio 2012, così come promulgati dall'articolo 6 della legge regionale n. 1/2012, i quali potevano essere anche affidati secondo la normativa pre-vigente.

Ciò premesso, si precisa che l'affidamento degli incarichi di collaudo è regolamentato dall'art. 120 del Codice

dei contratti pubblici, integrato dall'art. 12 della legge regionale n. 12/2011. Per quanto riguarda l'eventuale affidamento dell'incarico di collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici si ritiene che debba procedersi mediante atto di interpello pubblico sul sito internet istituzionale dell'amministrazione affidataria.

6. Attualità della previsione dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii. relativa all'obbligo per i soggetti privati, destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 150.000 euro, che realizzano opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica di affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazione (SOA).

L'articolo 16 della legge regionale n. 15/2008, modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 6/2009 prevede l'obbligo per i soggetti privati, destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 150.000 euro, che realizzano opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica, di affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazione (SOA).

La legge regionale n. 12/2011 e il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.L. n. 13/2012 nulla hanno innovato in merito e pertanto la citata previsione normativa esplica appieno i suoi effetti, obbligando i soggetti da essa previsti ad affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazione (SOA).

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, e potrà essere consultata nel sito istituzionale della Regione siciliana Assessorato Infrastrutture e mobilità all'indirizzo www.regione.sicilia.it/AssInfrastruttureMobilita.

L'Assessore: VECCHI

(2012.31.2287)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 25 luglio 2012, n. 1293.

Circolare esplicativa relativa al flusso C/M e XML (art. 50, legge n. 326/2003).

AI DIRETTORI GENERALI

AI PRESI DEI SISTEMI INFORMATIVI AMMIN. SINFREZ
ZA SOGEI

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI, OSPEDALIERE E
UNIVERSITARIE

In riferimento al D.D.G. n. 858/12 "Modifica disciplinari e relativi tracciati tecnici del flusso "C" ed "M" e n. 859/12 "Monitoraggio specifici ex post dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali attraverso il flusso art. 50, legge n. 326/2003" si forniscono alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte.

FLUSSI C/M

a) Decorrenza: la data di decorrenza si riferisce alle prestazioni erogate a partire dal mese indicato nel decreto e quindi le prestazioni erogate da giugno 2012 (da inviare a luglio 2012); per le prestazioni cicliche si fa riferimento alla data dell'ultima prestazione, come già in uso; considerati i tempi tecnici per aggiornare il software di gestione da parte dei soggetti erogatori, per il flusso M le ASP dovranno accennare il flusso di giugno 2012 anche nel caso in cui i campi di nuova introduzione non siano valorizzati; analogamente l'Assessorato accetterà i flussi C/M di giugno 2012 anche nel caso di mancata valorizzazione dei campi di nuova istituzione;

b) campo 13 dei flussi C/M (Data di prenotazione): deve essere indicata la data in cui è stata effettuata la prenotazione della/e prestazione/i. Nel caso non sia prevista la prenotazione della prestazione (es. prestazione di laboratorio), si deve indicare la data dell'erogazione; tale informazione deve essere riportata solo sulla riga 99 nel formato GGMMAAAA; per le prestazioni di radioterapia (prima ricetta e ricetta successiva per ciascun utente), la data di prenotazione coincide con la data in cui è stata prenotata la visita radioterapica pretrattamento (codice 8903, Anamnesi e valutazioni definite complessive);

c) campo 18 del flusso M (Service): da intendersi obbligatorio solo per i laboratori d'analisi; tale campo deve essere valorizzato solo sulle righe diverse da 99. Le prestazioni erogate in service devono essere inserite nel flusso solo dalla struttura inviante (che trasmette anche la ricetta all'ASP per la rendicontazione).

Tutte le strutture diverse da laboratorio d'analisi (quindi con codice branca diverso da 11) devono inserire "spazio";

d) campo 20 dei flussi C/M (Quantità): si deve indicare obbligatoriamente solo sulle righe diverse da 99, nel formato "001" (o "002" "003") ed indica il numero di prestazioni (o numeri di cicli di prestazioni) erogate per ogni codice di prestazione;

d) campo 27 del flusso C (Centro di rilevazione regionale): si deve indicare solo sulle righe diverse da 99;

e) campo 27 del flusso M (Importo al netto dello sconto): si deve indicare l'importo al netto dello sconto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o, della legge 27 dicembre 2006 n° 296; devono essere valorizzate sia le righe 99 che le righe <>99;

f) campo 28 dei flussi C/M (Onere della prestazione): le prestazioni erogate a cittadini italiani iscritti al SSN devono essere valorizzate con 1 anche nel caso di pagamento del ticket; tale informazione deve essere riportata solo sulla riga 99;

g) campo 29 dei flussi C/M (tipo di accesso): il compito di individuare se trattasi "primo accesso" o "altro accesso" è demandato al medico prescrivente che deve indicarlo nel riquadro "altro", posto nella parte destra della ricetta, trascrivendo "1" nel caso di primo accesso e "0" nel caso di accesso successivo.

Il medico prescrivente dovrà riportare sulla ricetta:

- "1" nel caso di prima visita o primo esame di diagnostica strumentale; nel caso di visita o prestazione di approfondimento erogata da specialista diverso dal primo osservatore e nel caso di un paziente cronico, si considera primo accesso la visita o l'esame strumentale necessari ad un eventuale aggiornamento del quadro clinico;

- "0" nel caso di visita o prestazione di approfondimento per pazienti già presi in carico, controlli e follow up, si deve considerare come accesso successivo.

l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione e dagli Assessorati regionali, per il finanziamento di lavori pubblici, donati almeno del documento preliminare alla progettazione, secondo i criteri di scelta individuati all'articolo 6, comma 21, della legge regionale n. 12/2011. Non rientrano tra le disponibilità economiche dei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ivvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. Le determinazioni assunte sono compendiate in un programma regionale di interventi.

2. I programmi regionali sono corredati di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute, l'individuazione dei criteri di selezione, i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore. Il programma indica, altresì, tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali procedono all'aggiornamento definitivo dei programmi regionali entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento regionale, previa consultazione delle parti economico-sociali di cui ai commi 33 e 34 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011, e alla successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

4. A seguito dell'inserimento dei singoli interventi all'interno dei programmi regionali, gli enti inviano il progetto almeno di livello preliminare, corredato dei necessari nulla osta, pareri, valutazioni ambientali e urbanistiche, che ne comprovino la realizzabilità.

5. Il provvedimento di ammissione a finanziamento, adottato dai singoli rami di amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 12/2011, sulla base del progetto preliminare determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso. Qualora per esigenze correlate alle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva il singolo beneficiario del finanziamento rappresenti, prima della sua scadenza, l'insufficienza del termine suddetto, lo stesso può essere differito per un periodo massimo di ulteriori giorni 240, salvo rinuncia espressa. Ove la richiesta di differimento non venga respinta entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la stessa si intende accolta.

Gli stessi termini si applicano nel caso di appalti integrati che comprenda, pertanto, anche la progettazione esecutiva.

L'infruttuoso ricorso del termine previsto dall'articolo 6, comma 20, dà luogo a esclusione automatica dell'intervento, senza necessità di previa comunicazione. Analoga esclusione si produce nel caso in cui il progetto non venga prodotto entro il termine differito.

Con il provvedimento di ammissione a finanziamento è contestualmente disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

6. In caso di inerzia degli enti nell'avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di affidarla alla nomina di un commissario ad acta per

tutti gli adempimenti di aggiudicazione dei lavori sino alla consegna dei lavori.

Art. 10.

Accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011

1. È obbligatoriamente inserito in ciascun programma annuale un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori. Tale accantonamento può essere ricompreso tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni progetto inserito nel programma annuale.

2. I ribassi d'asta e le economie, ad esclusione di quelli derivanti da lavori finanziati dall'amministrazione regionale con fondi propri, comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.

3. Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.

Art. 11.

Bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011

1. I bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 sono quelli disciplinati dal regolamento di esecuzione UE n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 agosto 2011, n. L 222 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento CE n. 1564/2005, nonché quelli adottati dall'Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione (A.V.C.P.) ai sensi dell'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, nel rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 64, comma 4 bis, e dall'art. 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, provvede, con il decreto di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011, ad integrare i bandi tipo di cui al precedente comma 1, con le disposizioni specifiche derivanti dall'articolo 7 citato, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'articolo 19, commi 5 e 6, della stessa legge regionale n. 12/2011.

3. In particolare, il bando tipo adottato ai sensi della legge regionale n. 12/2011, integra i bandi tipo di cui al comma 1 del presente articolo, prevedendo che:

a) nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia per la parte che eccede tale percentuale deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fidejussione bancaria;

b) nel caso di affidamento misto a contraente generale, quest'ultimo sia tenuto a depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati per l'esecuzione dei lavori con soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 176, comma 7,

del decreto legislativo n. 163/2006, al fine di consentire alla stessa amministrazione aggiudicatrice di provvedere al pagamento diretto dei terzi affidatari. Prima di provvedere al pagamento, le stazioni appaltanti ne danno comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al contraente generale, il quale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può opporsi nel caso in cui sussistano a carico dei soggetti terzi inadempimenti riferiti ai lavori per i quali sia in corso la procedura di pagamento;

c) per le finalità di cui all'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture che:

c.1) siano di importo superiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006;

c.2) siano di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dal citato art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nel caso in cui agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia.

Per gli appalti di cui alla presente lettera c), la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale può essere esercitata nei casi previsti dall'art. 253, comma 20 bis, del decreto legislativo n. 163/2006 o nei casi previsti dagli artt. 122, comma 9, e 124, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. È viceversa preclusa la possibilità di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, riservata dalla stessa legge regionale ai soli appalti aventi natura non transfrontaliera, quali definiti nella successiva lett. d);

d) per le finalità di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura non transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nei quali la percentuale di imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia, ammesse alla gara, sia inferiore al 5 per cento.

La facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dal citato art. 19, comma 6, può essere esercitata esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di natura non transfrontaliera, di cui alla presente lettera d), ferma restando la possibilità, per le stazioni appaltanti di avvalersi, alternativamente, della facoltà di esclusione delle offerte anomale, fissata dall'art. 253, comma 20 bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

4. Il capitolato generale di appalto tipo, previsto al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 è quello approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel testo integrato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche e integrazioni.

5. Le prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011, disciplinate nel presente regolamento e recepite nei bandi tipo, devono essere obbligatoriamente trasmesse dalle stazioni appaltanti nei singoli bandi di gara. La loro mancata inclusione comporta l'integrazione automatica dei bandi stessi.

6. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, la violazione delle prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011 e dalle correlate norme del presente regolamento costituisce causa di esclusione.

Art. 12.

Costituzione della commissione per l'aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d'asta inferiore a 1.250 migliaia di euro

1. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo a base d'asta sia inferiore o uguale ad euro 1.250 migliaia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvedono alla istituzione di una commissione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi.

2. Entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, l'organo competente della stazione appaltante nomina il presidente della commissione e richiede alla sezione territorialmente competente dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto (UREGA) di procedere al sorteggio ai fini della designazione dei componenti medesimi.

3. Il numero dei componenti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è individuato dal responsabile del procedimento, affinché le spese siano preventivate nella misura massima prevista dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, ed inserite nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'amministrazione.

4. Il presidente della sezione territorialmente competente, componente di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, previa selezione dei soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, individuati fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011, fissa la data del sorteggio che deve essere pubblicizzata sul sito istituzionale dell'UREGA, unitamente all'elenco dei soggetti selezionati, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.

5. Il sorteggio pubblico è effettuato presso la sede dell'UREGA territorialmente competente, alla presenza del presidente della sezione ovvero del vicepresidente, componente di cui all'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 12/2011, all'impianto delegato, nonché del presidente della commissione, e possono assistervi i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.

6. Il sorteggio si svolge in due fasi ed è effettuato attingendo da un'urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritti e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista. Nella prima fase viene estratto un soggetto fra gli iscritti all'albo esperto in materie giuridiche, nella seconda fase l'altro o gli altri soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, già selezionati secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3.

7. Effettuato il sorteggio, il presidente dell'UREGA, ovvero il vicepresidente o quest'ultimo delegato, redige un verbale delle operazioni, ne comunica l'esito per mezzo PEC ai soggetti sorteggiati e consegna l'originale al presidente della commissione, affinché possa procedere all'insediamento della commissione di gara.

8. I componenti sorteggiati entro tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, trascorsi i quali l'inca-